

Commercialisti, il modello delle società è la vecchia Stp

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 13 SETTEMBRE 2025 | Angelo Busani

La normativa di riforma delle aggregazioni professionali tra dottori commercialisti che il Governo sarà delegato a scrivere dovrà «definire le modalità di costituzione, di gestione, nonché il funzionamento e i limiti dell'esercizio della professione in forma associata o societaria» ma «nel rispetto», oltre che del Codice civile, «dei principi» desumibili:

dall'articolo 10 della legge 183/2011, vale a dire la disciplina delle società tra professionisti (Stp);

degli articoli 4 e 4-bis della legge 247/2012, cioè la normativa delle società tra avvocati (Sta). Bisogna dunque individuare questi «principi» per immaginare il perimetro entro il quale il Governo interverrà con una legislazione di dettaglio e per ipotizzare quali altri principi potrebbero essere introdotti, a fianco e non in deroga, ai principi oggi vigenti.

L'oggetto professionale Un primo tema potrebbe essere quello dell'oggetto delle Stp, che è caratterizzato da un rigido criterio di esclusività: le Stp non possono svolgere altra attività se non la professione dei loro soci. Pertanto, nessuna attività imprenditoriale (produttiva o commerciale) ma solo, eventualmente, la prestazione di servizi che il professionista possa svolgere pur non essendo un'attività a lui "riservata": ad esempio, la consulenza aziendale che un commercialista presta a un suo cliente. Sempre in tema di oggetto sociale, fermo restando il principio che può essere multiprofessionale, sarebbe da risolvere esplicitamente il famoso problema della partecipazione degli avvocati alle Stp come soci professionisti: nella prassi attuale, non sarebbe consentita all'avvocato che opera nel contenzioso ma sarebbe consentita all'avvocato-consulente (quindi no al penalista-difensore, sì al penalista che elabora pareri in tema di legge 231). Altro enigma è quello che scaturisce dal confronto tra la massima libertà di associazione professionale tra commercialisti e avvocati e l'affermato divieto per gli avvocati di svolgere in una Stp ogni aspetto della loro professione.

I soci di capitale La legge 183 detta il pressoché incomprensibile principio in base al quale «il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci». È un'espressione che, a causa della sua grave imperfezione, ha dato luogo a una pluralità di aspri contrasti interpretativi e che è normalmente semplificata con l'affermazione (facilmente controvertibile) secondo cui i soci di capitale devono essere contenuti nel limite del terzo del capitale sociale. La legge delegata sarà dunque l'occasione per stabilire definitivamente:

se la quota dei soci di capitale debba effettivamente non eccedere il terzo del capitale sociale;

quali siano i quorum per l'adozione delle decisioni dei soci e quale la massima possibile incidenza dei soci di capitale nel condizionare la formazione del quorum costitutivo e il raggiungimento del quorum deliberativo;

se chiunque (anche non professionista) possa essere nominato come componente dell'organo amministrativo di una Stp: nulla dice la legge 183, mentre la legge 247 impone che tutti i membri del Cda debbano essere soci della Sta (e avvocati in maggioranza).

Gli utili Per il fatto che la legge 183 e la legge 247 nulla dispongano in ordine alla distribuzione degli utili, nella prassi si sono diffusi statuti che, approfittando di questo vuoto normativo, disarticolano in modo anche estremo (suscitando un fondato dubbio di illegittimità) la proporzionalità tra quota di capitale e quota di utile. Vedremo se anche su questo punto il legislatore delegato riterrà di dover dire la sua. © RIPRODUZIONE RISERVATA